



COMUNE di CANICATTI

DIREZIONE AFFARI GENERALI

N.ro 631

Del 9 APRILE 2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: : Concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con decreto legislativo n. 151/2001- Dipendente _____ cat."D" posizione economica D3.-

L'anno duemilatredici addì _____ del mese di _____ in Canicatti e nella sede del Palazzo Municipale, la sottoscritta dr.ssa Maria La Valle, Funzionario amministrativo, formula al Dirigente della Direzione Affari Generali, la seguente proposta

Vista l'istanza pervenuta in data 05 aprile 2013 – prot. n. 15856, da parte del dipendente _____, ascritto alla cat. "D" Posizione economica "D3" in servizio presso la Direzione II - Servizi Finanziari, con la qualifica professionale di Funzionario Economico Finanziario, tendente ad ottenere il congedo previsto dall'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (come modificato dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 119/2011) per assistere il proprio coniuge, portatore di handicap in stato di gravità;

Visto l'art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001 nel testo modificato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 il quale dispone "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";

Considerato che il comma 5bis del sopra richiamato articolo 42 d. lgs. 151/2001 stabilisce che "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza....";

Tenuto presente che il comma 5ter dell'art. 42 dispone che "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità...";

Visto l'art. 19, comma 9 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali stipulato il 06.07.1995, il quale prevede che "Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.";

Visto l'art. 18, comma 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali stipulato il 14.09.2000, il quale prevede che "Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53 del 2000.";

Ritenuto che le sopra citate disposizioni normative, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1/2012 del 03.02.2012 e dall'INPS.

richiedono dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione del congedo di cui all'oggetto ed in particolare:

- sussistenza di situazione dello stato di gravità dell'handicap, certificato dalla competente commissione A.S.L., da parte del coniuge (può fruire del permesso il congiunto indicato nella norma in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante dell'avente diritto in via prioritaria, intendendo per "mancante" - come chiarito dalla circolare INPS n. 45 del 01.03.2011 - non solo una situazione di assenza naturale e giuridica ma anche altra condizione ad essa assimilabile debitamente certificata) convivente, non ricoverato a tempo pieno, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;

- durata massima del congedo non superiore a due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del dipendente. Il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 a determinare la durata massima;

- non rilevanza del periodo di congedo ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

- fruibilità del congedo a non più di un solo dipendente per l'assistenza della stessa persona disabile (referente unico);

- il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno, intendendosi per ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria;

Visto il certificato rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL di Canicatti, in data 19 settembre 2008 con il quale la suddetta Commissione ha certificato che la _____, nata e residente come in atti specificato, è portatrice di handicap in situazione di gravità;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 05.04.2013, dalla quale risulta che il richiedente il congedo è convivente con il coniuge portatore di handicap in stato di gravità;

Preso atto della dichiarazione con la quale il richiedente dichiara che il soggetto disabile non trovasi ricoverato a tempo pieno e che non ha fruito nel passato di tale tipologia di congedo o congedo non retribuito e che nessun altro soggetto presente nel nucleo familiare fruisce o ha fruito della medesima tipologia di congedi;

Preso atto che viene rispettato l'ordine di priorità dei soggetti previsto dalla legge per l'esercizio del diritto;

Rilevato che, dalla documentazione di cui sopra, emerge che il richiedente è nelle condizioni di poter fruire dei benefici previsti dalla normativa in materia di congedo, per la durata massima complessiva di anni due nell'arco dell'intera vita lavorativa;

PROPONE

1. **Approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991, n. 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Dare atto** che sussistono i requisiti per la concessione del congedo straordinario di cui all'oggetto e pertanto accogliere la relativa richiesta e contestualmente autorizzare il dipendente _____, ascritto alla cat. "D" Posizione economica "D3" in servizio presso la Direzione II^A - Servizi Finanziari, con la qualifica professionale di Funzionario Economico Finanziario alla fruizione del congedo straordinario per l'assistenza del proprio coniuge portatore di handicap in situazione di gravità, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e per la durata di anni due;
3. **Specificare** che:
 - durante il periodo di congedo al dipendente è riconosciuto il diritto a percepire una indennità economica (e la relativa copertura previdenziale) pari all'ultima retribuzione riferita alle voci fisse e continuative, con esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa o alla produttività e ai risultati e comunque nella misura non superiore ad un importo massimo (riferito all'anno 2012) di € 45.472,00, annui al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell'ente datore di lavoro e a quella a carico

del lavoratore, da decurtare eventualmente proporzionalmente sulla base del periodo di effettivo godimento;

- il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto (art. 42, comma 5 quinquies d. lgs. 151/2001) e i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica per eventuali progressioni di carriera;

- è fatto obbligo al beneficiario del congedo straordinario di comunicare tempestivamente l'eventuale variazione delle notizie o delle situazioni dichiarate o certificate all'atto della presentazione dell'istanza e che hanno determinato la concessione del beneficio, con particolare riferimento al decesso dell'assistito, all'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto portatore di handicap presso istituti specializzati, alla revisione del giudizio di gravità dell'handicap etc., significando che la mancata comunicazione - ferma restando l'eventuale responsabilità in sede civile e penale - può dare luogo, a seconda della gravità, a sanzioni disciplinari;

- che alla scadenza del periodo di congedo il dipendente dovrà riprendere regolarmente servizio, potendo l'ente - in caso di mancata regolare presentazione in servizio - procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. **Notificare** copia del presente provvedimento all'interessato, al Dirigente la Direzione II - Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza anche connessi alla corresponsione - nei limiti e secondo le modalità sopra indicate - dell'indennità e alla relativa contribuzione, nonché all'Ufficio Risorse Umane per l'inserimento nel fascicolo personale.

Il proponente
- dr.ssa Maria La Valle -

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AA. GG.

Vista la superiore proposta di determinazione formulata, relativa all'oggetto;

Ritenuta la proposta stessa meritevole di accoglimento per le considerazioni di fatto e di diritto sulla quale la medesima si basa;

Condivisi i motivi e le argomentazioni della premessa, nonché il dispositivo proposto;

Ritenuta la propria competenza all'adozione dell'atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.



Il Dirigente
dr. Angelo Licata

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del T.U. n. 267/2000.

Canicattì, li _____

Il Direttore di Ragioneria